

LE NOTIZIE TECNICHE



I.R.

TECNICO-ECONOMICO E CAA:

- Agricoltura Biologica - Pubblicato il nuovo Regolamento Europeo
- Caccia: calendario venatorio 2018-2019
- Vino: ripartizione dei fondi del PNS per la campagna 2018/2019
- Assicurazioni vino: domande entro il 10 agosto
- Assicurazioni agevolate: bando
- Dichiarazioni obbligatorie nel settore vitivinicolo - Indirizzi del MIPAAF
- Aviaria: nuove misure di prevenzione nelle aree a rischio
- Zootecnia estensiva di montagna: aiuti nazionali - domande entro il 30 luglio
- Consiglio Superiore della Sanità contrario alla libera vendita della canapa sativa. Prudenza da parte del Ministero della Sanità
- Coltivazione di canapa sativa: attenzione alla scelta della varietà e agli adempimenti burocratici
- Alimenti ed allergeni. Sanzioni in caso di scorretta informazione in etichetta o nella somministrazione
- Accordo Snam per il gasdotto: concordati risarcimenti agli agricoltori delle province di Padova, Treviso e Venezia
- Privacy. La nuova disciplina europea entrata in vigore il 25 maggio 2018

AMBIENTE E SICUREZZA:

- Cisterne gasolio e prevenzione incendi - Chiarimenti circa gli obblighi a carico delle aziende agricole

LAVORO E PREVIDENZA:

- Tracciabilità dei pagamenti delle retribuzioni dal 1° luglio 2018
- Contratto operai agricoli: rinnovato il Ccnl.
- Incentivi all'assunzione di personale disabile

FISCALE:

- Fatturazione elettronica per l'acquisto dei carburanti dal 1° luglio
- Bonus verde: alcuni chiarimenti

Agricoltura Biologica Pubblicato il nuovo Regolamento Europeo

Sulla Gazzetta ufficiale europea è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio europeo del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio.

Il regolamento fissa i principi della produzione biologica, stabilisce le norme relative alla produzione biologica, alla relativa certificazione e all'uso di indicazioni riferite alla produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicità, nonché le norme relative ai controlli aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dal regolamento (UE) 2017/625.

Si tratta di un "regolamento di base" che definisce anche alcune regole di produzione per il pollame, ma per il settore avicolo le norme vere e proprie di produzione saranno definite negli atti di attuazione in discussione tra la CE e gli Stati membri, che hanno tempo fino al 28 giugno per inviare i loro commenti alla Commissione.

In particolare il nuovo regolamento si applica ai prodotti provenienti dall'agricoltura, incluse l'acquacoltura e l'apicoltura, elencati nell'allegato I del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), e ai prodotti da essi derivanti, qualora siano ottenuti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati nell'Unione o esportati da essa, o siano destinati ad esserlo:



- prodotti agricoli vivi o non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;
- prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti;
- mangimi.

Il nuovo regolamento sull'agricoltura biologica entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dal 1 gennaio 2021.

Caccia: calendario venatorio 2018-2019



La Giunta regionale del Veneto ha approvato il calendario venatorio 2018-2019. La stagione aprirà il 16 settembre 2018 e si chiuderà il 31 gennaio 2019. Il calendario indica anche specifici periodi a seconda della specie cacciabili. Prevede alcune giornate di preapertura (1, 2, 3, 9 e 10 settembre) per le specie merlo, ghiandaia, gazza, cornacchia nera e cornacchia grigia. La preapertura per la caccia alla specie tortora è limitata a solo due giornate, 1 e 2 settembre. Per la caccia da appostamento a ghiandaia, gazza, cornacchia nera e cornacchia grigia sono previste, inoltre, alcune giornate di posticipo (il 2, 3, 4, 6, 7, 9 e 10 febbraio 2019).

2

Rispetto alla passata stagione le uniche novità di rilievo riguardano i tempi di prelievo delle specie moretta e combattente (entrambe specie in stato di conservazione sfavorevole) il cui prelievo non sarà consentito prima del 1° ottobre e avrà termine di chiusura anticipata: la caccia alla moretta si concluderà il 20 gennaio, mentre per il combattente, al pari della precedente stagione, il termine sarà il 31 ottobre.

Il provvedimento contiene, come ogni anno, uno specifico limite quantitativo dei carnieri, norme specifiche per le aziende agri-turistico-venatorie, regole per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, limitazioni nelle zone di protezione speciale (ZPS). In particolare, per le allodole, il calendario venatorio 2018-2019 prevede che il carniere massimo giornaliero e stagionale per cacciatore sia rispettivamente pari a 10 e 50 capi, in attuazione al piano di gestione nazionale per questa specie.

Per quanto riguarda la selvaggina stanziale l'amministrazione regionale ripropone un calendario unico a livello regionale, senza differenziazioni tra Province e tra ambiti territoriali di caccia.

La caccia agli ungulati (daino, camoscio alpino, capriolo, cervo, muflone) è autorizzata e regolamentata dalle Province il cui territorio ricade in tutto o in parte nella Zona faunistica delle Alpi, così come previsto dalla Giunta regionale del 6 marzo scorso (Dgr n. 235/2018).

Vino: ripartizione dei fondi del PNS per la campagna 2018/2019

E' stato pubblicato il decreto dipartimentale n. 2987 del 15 maggio 2018 riguardante il "Programma di sostegno al settore vitivinicolo - ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2018/2019".

La ripartizione dei fondi prevede per il Veneto un budget complessivo per il 2019 di oltre 38 milioni di euro così ripartiti:

- € 12.505.851 per la promozione sui mercati dei Paesi Terzi;
- € 17.506.686 per ristrutturazione e riconversione vigneti;
- € 670.461 per vendemmia verde;
- € 7.548.196 per investimenti.

Assicurazioni vino: domande entro il 10 agosto

Agea ha pubblicato le istruzioni operative per la presentazione della richiesta dell'agevolazione per le assicurazioni sulla vite da vino relativamente all'annata 2018. Ricordiamo che la copertura assicurativa agevolata è effettuata nel quadro della gestione del rischio del Programma di sviluppo rurale nazionale e nell'ambito del programma nazionale di sostegno per il vino.

Il documento fondamentale e indispensabile ai fini della stipula della polizza assicurativa è rappresentato dal Piano Assicurativo Individuale

(PAI). Possono accedere al pagamento del sostegno per l'assicurazione del raccolto 2018, i viticoltori che abbiano definito ed aggiornato il Piano Colturale aziendale e il Piano Assicurativo Individuale (PAI) e che stipolino polizze assicurative agevolate o aderiscano a polizze collettive. Per accedere all'agevolazione è necessario aver stipulato una polizza assicurativa e presentare la domanda di aiuto entro il 10 agosto 2018 tramite il CAA. Il contributo massimo è pari al 65% della spesa ammessa. Gli aiuti saranno erogati entro il 15 ottobre 2018.

Assicurazioni agevolate: bando

Bando per le strutture aziendali e per i costi di smaltimento delle carcasse animali delle campagne 2015, 2016 e 2017 e per le polizze sperimentali sui ricavi per l'annualità 2017

Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha riportato sul suo sito il testo del "Bando" per le domande di aiuto nazionale, di cui al decreto legislativo 102/2004 (Fondo di Solidarietà nazionale) per la zootecnia (smaltimento di carcasse animali), le strutture aziendali (es. serre) per le campagne 2015, 2016 e 2017 e per le polizze sperimentali sui ricavi per l'annualità 2017.

Il decreto è attualmente alla Corte dei conti per la registrazione, per poi essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale; non è quindi ancora operativo, lo sarà al momento che uscirà sulla G.U.

Tale decreto rappresenta il primo passo per dare avvio alle procedure



per la presentazione delle domande di aiuto tramite i CAA e, conseguentemente, per ottenere l'erogazione alle imprese dei contributi.

Dichiarazioni obbligatorie nel settore vitivinicolo Indirizzi del MIPAAF

Il Ministero delle Politiche agricole sta verificando la possibilità per i produttori di assolvere agli obblighi delle dichiarazioni obbligatorie del settore vitivinicolo avvalendosi dei dati già presenti nel registro telematico. E' stata eseguita un'analisi di fattibilità da parte di AGEA con la collaborazione di SIN per verificare le soluzioni tecniche utili all'implementazione del nuovo sistema. Da tale verifica è emerso quanto segue.

Per la **dichiarazione di giacenza** si potrà partire dalla campagna 2017/2018 dando la possibilità per coloro che detengono il registro telematico di presentare tale dichiarazione utilizzando le informazioni in esso presenti. In tal caso la dichiarazione sarà automaticamente generata nel sistema con una procedura che sarà illustrata da AGEA in una specifica circolare. In merito il MIPAAF ha illustrato un DM in bozza che si allega al testo della nota. L'uso del registro telematico ai fini della dichiarazione sarà opzionale. Per coloro che non sono obbligati a detenere il registro telematico o che non vogliono utilizzare l'opzione descritta in precedenza sarà possibile utilizzare la

consueta procedura di presentazione delle dichiarazioni. La tempistica annunciata prevede l'emanazione del decreto in tempi brevi e la definizione delle istruzioni applicative di AGEA nei successivi 15 giorni. Si ricorda, ad ogni modo, che la dichiarazione potrà essere presentata, come tutti gli anni, *dal 1 agosto al 10 settembre*.

Per la **dichiarazione di vendemmia e per la dichiarazione di produzione vino** non sarà possibile per la prossima campagna utilizzare i dati del registro per talune difficoltà tecniche, fra cui, soprattutto, la mancanza del riferimento alla campagna viticola nel registro vitivinicolo. AGEA ha assicurato il massimo impegno per il raggiungimento dell'obiettivo di semplificazione che la filiera ha fortemente richiesto, tuttavia, ha annunciato la necessità di operare modifiche sia al registro che nell'ambito delle previsioni normative in essere. Potrebbero nel frattempo essere implementate delle facilitazioni della compilazione della dichiarazione di vendemmia. In merito è stato già organizzato un gruppo di lavoro indetto per la prima metà di luglio.

3



Aviaria: nuove misure di prevenzione nelle aree a rischio

La Regione del Veneto sta individuando le misure utili a intervenire contro l'influenza aviaria, principalmente mirate alla prevenzione.




Con questo scopo, l'Assessore alla Sanità della Regione ha incontrato i responsabili dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, i tecnici regionali di settore, i rappresentanti della filiera avicola e delle associazioni di categoria e i professionisti veterinari che seguono la situazione. Oltre al rispetto delle biosicurezze degli allevamenti è in discussione l'apertura di nuovi allevamenti intensivi e all'aperto nell'area ad alto rischio.

Va ricordato che il 30 giugno sono scaduti i provvedimenti ministeriali che prevedono il divieto di allevamento all'aperto nelle aree a rischio e che è necessario assumere le conseguenti decisioni sulle misure da adottare a livello regionale dopo tale data. Le aree venete a più elevata intensità di allevamenti sono il veronese, il basso vicentino e il padovano.

A livello nazionale, nel 2017 si è assistito a una nuova emergenza epidemica, con l'abbattimento di milioni di animali e con costi per la pubblica amministrazione pari a 40 milioni di euro, dei quali circa 11 milioni 200 mila euro solo in Veneto.

4 Zootecnia estensiva di montagna: aiuti nazionali - domande entro il 30 luglio



Con riferimento agli interventi a favore della zootecnia estensiva di montagna, previsti dal Decreto Ministeriale 1317 del 1 marzo 2018, Agea ha stabilito il differimento al prossimo 30 luglio del termine per la presentazione della "comunicazione" da parte degli agricoltori interessati.

L'aiuto, ricordiamo, è concesso ai detentori dei diritti PAC assegnati nell'anno 2015 aventi un valore medio unitario nell'anno 2015 inferiore al valore unitario medio nazionale e si applica alle superfici a


prato permanente destinate negli anni 2018 e 2019 alla zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e nei comuni terremotati delle zone svantaggiate.

L'intervento, che si avvale di dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro per l'anno 2020, sarà calcolato come differenza tra il valore medio unitario dei diritti PAC assegnati al richiedente nell'anno 2015 e il valore unitario medio nazionale fissato al medesimo anno.

Consiglio Superiore della Sanità contrario alla **libera vendita della canapa sativa**. Prudenza da parte del Ministero della Sanità

In un parere richiesto dal ministero della Salute in riferimento ai prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa, il Consiglio Superiore di Sanità (Ccs) ha detto no alla vendita di canapa sativa raccomandando che non sia consentita la libera vendita per un principio di precauzione e di tutela di consumatori inconsapevoli. Dopo il parere consultivo del Ccs la decisione di vietare o meno la vendita spetta al Ministero della sanità, che si è già dimostrato prudente e ha frenato sulla richiesta del Ccs.

Confagricoltura intanto chiede che venga riattivato il percorso di completamento normativo, regolamentando pienamente le diverse destinazioni d'uso dei prodotti della canapa, ed in particolare delle infiorescenze. Tutta la filiera della canapa vuole operare in modo trasparente e tracciabile, dal campo al prodotto confezionato, sulla base delle disposizioni fissate dalla legge 242/16 sulla canapa sativa. Il punto infatti non è se sia possibile o meno valorizzare l'infiorescenza (tra l'altro previsto dalla legge 242/16 e dalla circolare del ministero delle Politiche agricole del 22 maggio), quanto piuttosto disciplinare gli specifici utilizzi di determinate porzioni della pianta. Per tali ragioni, auspichiamo che, a breve, possa essere riavviato il confronto con i ministeri della Salute e delle Politiche agricole.



Confagricoltura ricorda che c'è stato un potenziamento della filiera, avvenuto in pochi anni e che oggi coinvolge circa 5mila ha di coltivazione in pieno campo e in serra, e più di mille nuove aziende che vi operano, considerando anche le imprese della trasformazione e commercializzazione dei prodotti di canapa.

5

Coltivazione di canapa sativa: attenzione alla scelta della varietà e agli adempimenti burocratici

Con la legge n. 242 del 2 dicembre 2016 recante "Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa", si è cercato di dare nuovo impulso alla coltivazione della canapa. La principale novità introdotta dalla legge 242/16, è certamente la libera coltivazione delle varietà di canapa (cannabis sativa L.) indicate nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole di cui è consentita la coltivazione/commercializzazione nei territori dell'Unione europea. Il Catalogo viene definito dalla Commissione UE e contiene tutte le varietà agricole le cui sementi e materiali di moltiplicazione non sono soggetti a restrizioni circa la loro commercializzazione.

Nel caso specifico della canapa, le varietà previste nel Catalogo UE sono quelle varietà caratterizzate da valori di delta-9-tetraidrocannabinolo1 (THC) inferiori allo 0.2%, che non rientrano pertanto tra le varietà cui si applicano le disposizioni sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope. Pur trattandosi di una coltivazione libera, nel senso che non è prevista alcuna autorizzazione preventiva alla coltivazione, la legge 242/16 stabilisce comunque l'obbligo per il coltivatore di conservazione dei cartellini e delle fatture di acquisto della semente per un periodo non inferiore a dodici mesi dalla data di acquisto. Con riferimento agli adempimenti in capo al coltivatore, si segnala

che, nel caso dell'agricoltore che intende usufruire dell'aiuto comunitario (la PAC 2014-2020 ha confermato la canapa tra le colture ammesse al regime di pagamento unico), rimane comunque l'obbligo di comunicazione di semina (entro 30 giorni) alla più vicina stazione di polizia (Polizia di Stato, Corpo dei Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.) per consentire l'effettuazione dei controlli previsti dal regime di aiuto, anche se non espressamente indicato nella legge 242/16. Anche se la legge 242/16 non richiede al coltivatore di canapa quest'ulteriore adempimento, riteniamo opportuno che anche nei casi di superfici per le quali non viene richiesto l'aiuto PAC, si proceda alla comunicazione di semina alle autorità di polizia.

La legge 242/16 dispone poi che il Corpo forestale dello Stato (ora assorbito nel Corpo dei Carabinieri) effettui l'attività di controllo delle aree coltivate a canapa:

- in conformità a quanto previsto dalle norme comunitarie (controlli sul 30% delle superfici dichiarate per la produzione di canapa, le colture di canapa sono mantenute in condizioni normali di crescita, secondo le pratiche locali, per almeno 10 giorni dalla fine della fioritura, ecc.)
- e, se necessario, proceda al prelievo della coltura da sottoporre ad analisi di laboratorio.

Qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2% ed entro il limite dello 0,6%, la legge stabilisce che non è posta alcuna responsabilità a carico del coltivatore che ha rispettato le prescrizioni di legge (conservazione cartellini e fatture acquisto sementi). Anche qualora risulti che il contenuto di THC nella coltivazione è superiore allo 0,6 per cento, è esclusa la responsabilità del coltivatore; in questo caso però l'autorità giudiziaria, può procedere al sequestro o alla distruzione delle coltivazioni di canapa.

La L. 242/16 nel definire l'ambito di applicazione della norma elenca i possibili prodotti della coltivazione della canapa che sono:

- a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori;
- b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi

- settori, compreso quello energetico;
- c) materiale destinato alla pratica del sovescio;
- d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia;
- e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;
- f) coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;
- g) coltivazioni destinate al florovivaismo.



Alimenti ed allergeni. Sanzioni in caso di scorretta informazione in etichetta o nella somministrazione

6 A partire dal 9 Maggio scattano le sanzioni pecuniarie per la mancata o l'errata indicazione degli allergeni negli alimenti. Entra infatti in vigore il decreto legislativo 231 del 15 dicembre 2017 che dà attuazione alla disciplina Ue di tutela dei consumatori. La disciplina impone la corretta informazione sugli allergeni **sia nell'etichetta dei prodotti che in fase di somministrazione.**

L'obbligo di fornire le informazioni relative agli allergeni si applica infatti, oltre alle aziende produttrici di prodotti imballati, anche **a qualsiasi operatore che fornisce cibi pronti per il consumo all'interno di una struttura**, come ad esempio un agriturismo, o un'azienda che svolge vendita di prodotti trasformati per mezzo di un veicolo o di un supporto fisso o mobile (street food).

Per quanto riguarda l'etichettatura del prodotto, la norma dispone che sugli alimenti vadano indicate obbligatoriamente le sostanze che possono provocare allergie o intolleranze e detta norme relative ai requisiti di etichettatura di queste sostanze: ad esempio, la loro messa in evidenza rispetto ad altri ingredienti. In questo caso, la mancata apposizione dell'indicazione obbligatoria viene punita con una sanzione amministrativa da 5mila a 40mila euro.



Per quanto riguarda invece gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, questi devono dotarsi di un documento ("agenda degli allergeni") che informi la clientela sulla presenza di uno o più dei **14 prodotti che possono generare allergie o intolleranze alimentari.** Qualora, invece, si effettui la vendita per asporto di alimenti "non preimballati" vanno indicati tutti gli ingredienti, evidenziando gli eventuali allergeni presenti.

Tali informazioni possono essere riportate sui menù, su appositi registri o cartelli o ancora su altro sistema equivalente, anche tecnologico, da tenere bene in vista, così da consentire al consumatore di accedervi facilmente e liberamente.

La scelta circa la modalità da utilizzare per informare il consumatore finale è rimessa alla discrezionalità dell'operatore, che sceglierà la soluzione più idonea a seconda della propria organizzazione e dimensione aziendale. L'operatore, nel predisporre l'informativa scritta necessaria per adempiere all'obbligo di cui sopra, dovrà, inoltre, essere libero di indicare la presenza degli allergeni in rapporto alle singole preparazioni secondo le modalità che riterrà più opportune. Ciò potrà avvenire per esempio evidenziando nella lista

degli ingredienti delle singole preparazioni la presenza degli allergeni, predisponendo una tabella che riporti le 14 categorie di allergeni previste dal Regolamento e che, contestualmente, individui le preparazioni che le contengono, o secondo altre e diverse modalità che garantiscano comunque l'informazione corretta al consumatore.

Le sanzioni pecuniarie per la mancata o inesatta informazione in questo caso vanno da 3.000 a 24.000 euro.

Accordo Snam per il gasdotto: concordati risarcimenti agli agricoltori delle province di Padova, Treviso e Venezia

E' stato firmato l'accordo tra le associazioni agricole e Snam Rete Gas per indennizzare le imprese agricole dove passerà il gasdotto che dovrà essere interrato a un metro e mezzo di profondità. Il tratto del Veneto interessato è di circa 200 km: da Campodarsego a Castelfranco Veneto, da Pieve di Soligo a Salgareda e da Mestre fino a Trieste. I cantieri saranno operativi tra il 2019 e il 2022 arrecando danni

e disturbi nei fondi agricoli attraversati. Le indennità terranno conto delle peculiarità del territorio, ovvero della presenza di colture specializzate e di pregio prevedendo un giusto indennizzo per le imprese coinvolte.

L'accordo prevede anche il rimborso per la limitazione derivante dall'inedificabilità confermata per una fascia da 16 a 27 metri.

Privacy. La nuova disciplina europea entrata in vigore il 25 maggio 2018

Il 25 maggio è entrato in vigore il Regolamento UE n°679/2016 sulla protezione dei dati personali.

Il Regolamento – che è applicabile in tutti gli Stati membri, senza che sia necessario un recepimento nazionale – detta nuove norme in materia di privacy, apportando al precedente sistema una serie di importanti novità e inasprendo il sistema sanzionatorio per le violazioni.

Misure di accountability. Principio di responsabilizzazione

Il Regolamento pone con forza l'accento sulla "responsabilizzazione" (accountability nell'accezione inglese) di titolari e responsabili, cioè sull'adozione di comportamenti proattivi da parte di tali soggetti tali da dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l'applicazione del Regolamento.

In virtù dell'approccio appena ricordato, le misure da adottare in termini di adempimenti Privacy devono essere proporzionali ai rischi effettivamente individuati all'interno della realtà aziendale.

Assume pertanto importanza la capacità dell'azienda-titolare di individuare e valutare i "rischi data protection" (o meglio, gli impatti negativi che un determinato trattamento può causare ai soggetti cui si riferiscono le informazioni) e conseguentemente scegliere le misure atte a mitigarli.

Valutazione di impatto privacy (DPIA)

In tale contesto si inserisce una delle novità della nuova normativa che è data dalla redazione di una "Valutazione di impatto privacy" (detta anche DPIA: *Data Privacy Impact Assessment*), ossia di una procedura che descrive il trattamento effettuato per valutarne la necessità, le proporzionalità ed i relativi rischi così da poter adottare misure idonee (in base alla normativa) a gestirli. L'art. 35 del Reg. 679/2016 dispone al riguardo che "quando un tipo di trattamento ... può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche". Il rischio elevato sussiste allorché viene effettuata una valutazione sistematica e globale di aspetti relativi a persone fisiche, basata

su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondono decisioni che hanno effetti giuridici e significativi sulle persone fisiche; ovvero quando vengono effettuati trattamenti di "dati particolari" (gli attuali dati sensibili) su larga scala; ovvero ancora allorché è prevista la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico. In sintesi, in considerazione della natura dei dati in possesso delle imprese agricole, e fermi restando gli elementi da considerare nella individuazione del "rischio" che impone l'adozione del DPIA, la configurazione del documento non appare obbligatoria, ma consigliabile, atteso il monito che arriva dal Garante sull'importanza che riveste la redazione dell'atto. Naturalmente riteniamo che la redazione del documento potrà considerarsi non necessaria per quelle imprese che, complessivamente, abbiano dati estremamente limitati e, soprattutto, non utilizzati per finalità diverse dai soli adempimenti di legge.

Consenso al trattamento

La guida del Garante ribadisce che il consenso non è ammesso in modo tacito o presunto e deve essere manifestato attraverso una dichiarazione o un'azione inequivocabile dell'interessato. I contenuti dell'informativa, elencati negli articoli 13 e 14 del Regolamento, sono ampliati rispetto al disposto del Dlgs 196/2003. Se esistenti, vanno sempre specificati i dati di contatto del **RPD-DPO** (Responsabile della protezione dei dati – Data Protection Officer). Il titolare deve specificare un periodo di conservazione dei dati o i criteri seguiti per stabilire tale periodo di conservazione e il diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo.

Devono inoltre essere esplicitati eventuali processi decisionali automatici attraverso la profilazione degli interessati. Nel caso in cui i dati personali non siano raccolti direttamente presso l'interessato, l'informativa dovrà essere fornita non oltre un mese da quando i dati sono stati raccolti. Il Regolamento fissa inoltre i termini per le risposte da fornire all'interessato, prevedendo che il titolare deve

dare riscontro all'interessato entro un mese dalla richiesta, anche in caso di diniego.

Registro delle attività di trattamento

I titolari e i responsabili del trattamento devono tenere un registro delle operazioni di trattamento (i cui contenuti sono indicati all'art. 30 del Regolamento) che, ove richiesto, mettono a disposizione dell'autorità di controllo ai fini dell'eventuale supervisione da parte del Garante.

Vale la pena precisare sin da ora che, il legislatore europeo non pone tale obbligo a carico di imprese o di organizzazioni con meno di 250 dipendenti, salvo che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato ovvero il trattamento non sia occasionale o includa il trattamento di categorie particolari di dati.

Tuttavia, ad onta di tale limitazione, l'autorità di controllo raccomanda tutti i titolari di trattamento e i responsabili, a prescindere dalle dimensioni dell'organizzazione, a compiere i passi necessari per dotarsi di tale registro e, in ogni caso, a compiere un'accurata ricognizione dei trattamenti svolti e delle rispettive caratteristiche - ove già non condotta.



8

Misure di sicurezza

I titolari e i responsabili del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per "garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio" del trattamento.

Come si evince dalla lettura dell'art. 32 del Regolamento, la valutazione circa le specifiche misure di sicurezza da adottare sarà rimessa, caso per caso, al titolare e al responsabile in rapporto ai rischi specificamente individuati che derivano, in particolare, dalla distruzione, dalla perdita, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Notifica delle violazioni di dati personali "Data Breach"

A partire dal 25 maggio 2018, tutti i titolari - e non soltanto i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, come avviene oggi - dovranno notificare all'autorità di controllo le violazioni dei dati personali² entro 72 ore dal momento in cui ne vengano a conoscenza e comunque "senza ingiustificato ritardo", salvo sia improbabile che la violazione presenti un rischio per i diritti e le libertà degli interessati.

Responsabile della protezione dei dati

In base all'art. 37 del Regolamento, i titolari e responsabili del trattamento sono tenuti a nominare un Responsabile della Protezione

dei dati (RPD, ovvero DPO se si utilizza l'acronimo inglese: Data Protection Officer).

In ordine a tale figura, va subito segnalato che la sua nomina è obbligatoria solo in tre casi specifici.

Ciò vale, in particolare, ogniqualvolta il trattamento è effettuato da *autorità pubbliche e soggetti pubblici*, indipendentemente dai dati oggetto di trattamento, e per altri soggetti che, come attività principale, effettuino *un monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala ovvero trattino su larga scala categorie particolari di dati personali*.

Pur tuttavia, è bene evidenziare in questa sede che, anche ove il Regolamento non imponga in modo specifico la designazione di un DPO, può risultare utile procedere a tale designazione su base volontaria.

I nuovi Diritti degli interessati

Il Legislatore europeo ha introdotto una nuova elencazione (che va dall'art. 15 al 22 del Regolamento) di prerogative riconosciute agli interessati al trattamento, tenendo in considerazione l'attuale sviluppo delle nuove tecnologie che potenzialmente possono determinare nuovi pericoli e rischi per i diritti e le libertà degli stessi. In particolare, tra gli elementi di novità introdotti in termini di diritti degli interessati, meritano un cenno di approfondimento:

- *Diritto di accesso (art. 15 Reg.)*

Il diritto di accesso si sostanzia nel diritto dell'interessato di richiedere al titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, quindi, di prendere visione o estrarre copia dei vari tipi di documenti a lui riferibili, in applicazione del più generale principio di trasparenza del trattamento dei dati personali.

- *Diritto alla cancellazione (art. 17 Reg.)*

Il diritto c.d. "all'oblio" si configura come diritto dell'interessato di ottenere senza ingiustificato ritardo la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, in presenza di uno dei motivi individuati dal Legislatore.

- *Diritto di limitazione del trattamento (art. 18 Reg.)*

Si tratta di un diritto diverso e più esteso rispetto al "blocco" del trattamento previsto dall'attuale disciplina italiana di cui al Codice Privacy.

- *Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 Reg.)*

Si tratta di uno dei nuovi diritti - esercitabile nei casi di trattamenti effettuati con mezzi automatizzati (quindi non si applica agli archivi o registri cartacei) - previsti dal Regolamento all'art. 20, a mente del quale "L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare cui li ha forniti".

Il nuovo sistema sanzionatorio

Con il Regolamento europeo sulla Privacy sono state inasprite le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di trattamento dei dati personali effettuato in modo non conforme a quanto previsto dalla normativa. Il Regolamento, inoltre, riconosce all'interessato il diritto al risarcimento del danno dal titolare o dal responsabile del trattamento.

Le aziende agricole interessate alla valutazione della propria situazione in materia di privacy e all'applicazione delle nuove norme europee possono rivolgersi all'ufficio preposto della propria Confagricoltura provinciale

Cisterne gasolio e prevenzione incendi

Chiarimenti circa gli obblighi a carico delle aziende agricole



Il 22 novembre 2017 è stato emanato un DM (entrato in vigore il 5 gennaio 2018) che aggiorna la disciplina antincendio relativa all'installazione e l'esercizio dei contenitori-distributori mobili fuori terra di liquido combustibile di categoria C ad uso provato, di capacità geometrica non superiore a 9 metri cubi.

Gli obiettivi di questo DM sono:

- a) minimizzare le cause di fuoriuscita accidentale di carburante ed il rischio di incendio;
- b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
- c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e locali contigui all'impianto;
- d) limitare, in caso di evento incidentale, danni all'ambiente;
- e) consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

Il nuovo decreto si applica a tutte le categorie di cisterne nuove ed esistenti, con queste uniche eccezioni:

- contenitori-distributori in possesso di dati abilitativi riguardanti anche la sussistenza di requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità;

- contenitori-distributori in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità o in caso sia stata presentata la SCIA;
- nel caso siano stati pianificati, o ci siano in corso, lavori di installazione di contenitori-distributori laddove il progetto sia stato approvato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

Il 10 maggio 2018 è stato emanato un ulteriore decreto recante le "Disposizioni transitorie in materia di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori - distributori ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C".

In questo decreto si precisa che fino al 18 febbraio 2019 è consentita la commercializzazione e l'installazione dei contenitori-distributori conformi alle specifiche tecniche contenute nel D.M. 19 marzo 1990 (ora abrogato), solo se prodotti prima dell'entrata in vigore del D.M. 22 novembre 2017.

Quindi, la situazione relativa ai contenitori - distributori per l'erogazione di gasolio è attualmente la seguente:

Contenitori-distributori	Descrizione
Esistenti o nuovi di capacità geometrica inferiore a 6 m³	Sono esenti dall'adeguamento anche se non sono espressamente citato. Infatti, per tali fattispecie di contenitori non è necessario il possesso della SCIA {Legge n.116/2014 n. 116} fermo restando che devono rispettare i criteri minimi antincendio previsti dallo stesso DM 19 marzo 1990.
Esistenti di capacità geometrica tra 6 m³ e 9 m³	Se in possesso della SCIA rientrano nell'esenzione prevista dall'art. 4 comma 2 lett. b) per i contenitori-distributori in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità o in caso sia stata presentata la SCIA di cui all'art. 4 del DPR 151/11.
Nuovi prodotti secondo il DM 19 marzo 1990 prima del 5 gennaio 2018	Possono essere venduti e installati fino al 18 febbraio 2019 e se di capacità geometrica tra 6 e 9 m ³ sarà comunque necessario richiedere la SCIA per ottemperare al D.P.R. 151/2011.

Il caso più critico rimane però quello legato ai contenitori - distributori mobili esistenti di capacità geometrica tra 6 m³ e 9 m³ nei casi in cui non sia stata richiesta la SCIA.

Tali depositi potrebbero essere soggetti all'adeguamento con le nuove regole tecniche se non rientrano nell'esenzione "nel caso siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di installazione di contenitori-distributori sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi degli articoli 3 e 7 del DPR 151/11".

Poiché questa particolare situazione sta creando confusione, visto che da una parte si permette ancora la possibilità di installare contenitori distributori mobili di cui al D.M. 19 marzo 1990 e dall'altra si richiede l'adeguamento per la stessa tipologia di depositi già installati seppur in assenza di SCIA, Confagricoltura sta sollecitando una risposta per verificare eventuali aperture atte a chiarire in senso positivo la criticità che si è venuta a creare.

In attesa di ulteriori specifiche, si suggerisce a coloro i quali abbiano contenitori - distributori mobili esistenti di capacità geometrica tra 6 m³ e 9 m³, se non l'hanno già fatto, di procedere comunque alla

richiesta di SCIA, così da evitare l'adeguamento dei contenitori distributori mobili alla nuova Regola tecnica del DM 22 novembre 2017.

Qui di seguito una sintetica descrizione delle nuove regole introdotte dal DM 22 novembre 2017:

- **Contenitori-distributori muniti di marchio CE.**
- **Presenza del manuale** di installazione e manutenzione.
- **Targa identificativa punzonata e visibile**, contenente: nome e indirizzo costruttore, anno di costruzione e numero di matricola, capacità geometrica, spessore e materiale del serbatoio, pressione di collaudo del serbatoio, estremi dell'atto di approvazione.
- **Serbatoio a doppia parete** con sistema di monitoraggio continuo dell'intercapedine,

oppure

- **Serbatoio a singola parete** (metallica con protezione anticorrosione o materiale non metallico di classe A1 di reazione al fuoco). In quest'ultimo caso a parete singola il serbatoio deve essere posizionato all'interno di un **bacino di contenimento di capacità non inferiore al 110% del volume del deposito.**

- **Ubicazione del serbatoio:**
 - A distanza di sicurezza da aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
 - Installazione in piano ancorato al terreno non sovrastante luoghi chiusi e con difesa da urti accidentali.
 - In un ambiente aperto dove deve essere garantito l'avvicinamento a i mezzi dei vigili del fuoco.
- **Distanze minime di sicurezza** esterne ed interne da fabbricati, residenze civili, linee ferroviarie, linee elettriche e da altri contenitori-distributori. I contenitori-distributori devono essere contornati da un'area di almeno 3 metri completamente sgombra da materiali di qualsiasi genere e priva di vegetazione.
- Deve essere presente un'ideonea **messa a terra**.
- Devono essere posti **cartelli di divieto di accesso** a persone non autorizzate e divieto di fumare e di usare fiamme libere, devono essere inoltre visibili cartelli con recapiti telefonici dei vigili del fuoco e della ditta responsabile della manutenzione.
- **L'area deve essere interdetta agli estranei** tramite misure di sicurezza.
- **Estintori:** devono essere presenti almeno due estintori portatili e in caso di cisterne con più di 6 m³ deve esserci un estintore carrellato

Qui di seguito, invece, una sintetica descrizione di quanto previsto dal DM 19 marzo 1990 (ora abrogato):

- **Contenitori-distributori devono essere di "tipo approvato"** dal

- Ministero dell'interno ai sensi di quanto previsto dal titolo I, n. XVII, del decreto del Ministro dell'interno 31 luglio 1934.
- Contenitori-distributori devono essere **provisti di bacino di contenimento** di capacità non inferiore alla metà della capacità geometrica del contenitore, di **tettoia di protezione** dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile e di **ideonea messa a terra**.
- **Ubicazione del serbatoio:**
 - a una distanza di sicurezza interna ed una distanza di protezione non inferiore a 3m.
 - contornato da un'area, avente una profondità non minore di 3 m, completamente sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio.
- Devono essere osservati i divieti e le limitazioni previsti dal decreto del Ministro degli interni 31 luglio 1934 recante le norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego e la vendita di olii minerali e per il trasporto degli olii stessi.
- **Estintori:** in prossimità dell'impianto devono essere installati almeno tre estintori portatili di "tipo approvato" dal Ministero dell'interno, per classi di fuochi A-B-C con capacità estinguente non inferiore a 39A-114B-C, idonei anche all'utilizzo su apparecchi sotto tensione elettrica.
- Gli impianti e le apparecchiature elettriche devono essere realizzate in conformità di quanto stabilito dalla legge 1 marzo 1968 n.186.
- Il contenitore-distributore deve essere trasportato scarico.

Contratto operai agricoli: rinnovato il Ccnl

Nella tarda serata del 19 giugno 2018 è stato siglato, presso Palazzo della Valle, sede di Confagricoltura, l'accordo di rinnovo del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti per il quadriennio 2018-2021, scaduto il 31 dicembre 2017. Il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, sottolinea "il senso di responsabilità che ha qualificato l'intera trattativa da parte della nostra Organizzazione, nonostante le difficoltà che, a livello generale, stanno caratterizzando l'attuale fase economica".

L'intesa è arrivata al termine di un negoziato serrato, durato oltre sei mesi, e nel corso del quale non sono mancati momenti di tensione e di aspra conflittualità, sfociati anche nello stato di agitazione da parte dei sindacati e nella proclamazione di uno sciopero (15 giugno 2018), poi rientrato.

Soddisfazione è stata dunque espressa dal presidente dell'Organizzazione dei datori di lavoro agricolo "per la chiusura di un importante contratto che interessa oltre 200.000 imprese e più di 1 milione di lavoratori".

L'aumento retributivo previsto è del 2,9 per cento ed è ripartito in due tranche: 1,7% dal 1° luglio 2018 e 1,2% dal 1° aprile 2019,



senza corresponsione di arretrati né una tantum. Si tratta di un aumento sostanzialmente in linea con gli indicatori di riferimento, che cerca di mediare l'esigenza di salvaguardare il potere di acquisto dei lavoratori con quella di prevedere un costo del lavoro sostenibile per l'impresa.

Tra le novità più significative si segnala l'ampliamento della sfera di applicazione del CCNL - che è stato esteso anche alle imprese che esercitano attività di frangitura delle olive in via esclusiva

(frantoi) e alle imprese di coltivazione idroponiche - e l'introduzione di una maggiore flessibilità nella distribuzione dell'orario settimanale di lavoro, anche attraverso un sensibile ampliamento delle causali che possono determinare l'interruzione dell'attività lavorativa.

L'accordo - che rappresenta un'ulteriore dimostrazione delle buone relazioni sindacali che caratterizzano il settore agricolo - si qualifica anche per una specifica intesa sulla rappresentanza delle organizzazioni sindacali legittimate a sottoscrivere la contrattazione collettiva per gli operai agricoli e florovivaisti, anche al fine di limitare il rischio di contratti "pirata" sottoscritti da soggetti privi di reale rappresentatività.

Tracciabilità dei pagamenti delle retribuzioni dal 1° luglio 2018

Come noto, dal 1° luglio la retribuzione non potrà più essere corrisposta per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro. Da tale data, infatti, i datori di lavoro privati (compresi quindi anche gli agricoli) sono tenuti ad utilizzare modalità di pagamento tracciabile, quali bonifici, assegni, o altri strumenti di pagamento elettronici (articolo 1, commi 910 - 913 della Legge n. 205/2017).



CCNL OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI

I punti salienti dell'accordo

- **Aumenti retributivi.** È stato previsto un aumento del 2,9% per il biennio 2018/2019, suddiviso in due tranches: 1,7% dal 1° luglio 2018 e 1,2% dal 1° aprile 2019, senza corresponsione di arretrati né una tantum. Si tratta di un aumento sostanzialmente in linea con gli indicatori di riferimento;
- **Ambito di applicazione.** La sfera di applicazione del CCNL è stata estesa anche alle imprese che esercitano attività di frangitura delle olive in via esclusiva (frantoi) e alle imprese di coltivazione idroponiche;
- **Acquacoltura.** Sono state introdotte alcune deroghe in materia di orario di lavoro (ordinario, straordinario, notturno e festivo) per gli operai addetti all'acquacoltura, nonché - attraverso apposito accordo - particolari disposizioni per il personale imbarcato, quello addetto ad attività subacquee e al trasporto di animali acquatici vivi;
- **Orario di lavoro.** È stata ampliata la delega ai contratti provinciali di lavoro in materia di distribuzione dell'orario di lavoro settimanale che non è più limitata solo alla possibilità di definire la settimana corta ma a qualsiasi altra forma di distribuzione dell'orario nel limite delle 39 ore settimanali o di 44 in caso di orario modulare;
- **Interruzioni e recuperi.** È stata riconosciuta la possibilità di interrompere l'attività lavorativa, oltre che per causa di forza maggiore, anche per esigenze di carattere tecnico e organizzativo dell'impresa. Si amplia così in modo sostanziale la possibilità di gestire la questione delle interruzioni che possono intervenire anche per ragioni legate ad esigenze di organizzazione del lavoro da parte dell'impresa;
- **Rappresentanti della sicurezza.** È stato aggiornato l'accordo sugli RLS ed è stato stipulato un nuovo accordo per la figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST). Quest'ultima intesa si configura come un accordo quadro che delega la disciplina a livello territoriale salvaguardando gli accordi provinciali già in essere in materia;
- **Apprendistato.** Con un apposito accordo di settore è stato disciplinato l'apprendistato di primo e di terzo livello (acquisizione del diploma di istruzione secondaria superiore e di alta formazione e ricerca);
- **Appalto.** È stata rivista la norma contrattuale sugli appalti, con ulteriori precisazioni in merito ai requisiti che il contratto di appalto di servizi deve possedere per poter essere considerato genuino e conforme alla disciplina legale nazionale e comunitaria, anche a garanzia delle imprese agricole che intendono esternalizzare alcune fasi del processo produttivo (fenomeno sempre più diffuso). Nonostante la forte insistenza da parte delle organizzazioni sindacali, non è stata introdotta alcuna limitazione nella possibilità di stipulare contratti di appalto né è stato previsto a livello nazionale alcun obbligo di comunicazione agli enti della bilateralità territoriale, essendo stata la materia demandata al livello provinciale;
- **Welfare bilaterale.** Sono state introdotte alcune misure in favore di lavoratori e lavoratrici a tempo indeterminato che vengano a trovarsi in particolari situazioni di svantaggio (malati oncologici, OTI senza diritto alla disoccupazione, vittime di violenza), che sono state poste a carico dell'EBAN, senza costi aggiuntivi per le imprese;
- **Accordo sulla rappresentanza.** È stato sottoscritto un accordo sulla rappresentanza delle organizzazioni sindacali del settore agricolo legittimate a sottoscrivere i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti, in analogia con quanto già avvenuto negli altri settori produttivi, a partire dall'industria, anche al fine di limitare il rischio di contratti "pirata" sottoscritti da soggetti privi di reale rappresentatività.
- **Aziende plurilocalizzate.** Alle imprese o ai gruppi di imprese che operano su più regioni e province è riconosciuta la facoltà, su specifica richiesta da parte dell'impresa, di addivenire ad un accordo aziendale che disciplini in modo uniforme i trattamenti normativi ed economici dei propri dipendenti. L'accordo deve essere sottoscritto necessariamente con l'assistenza dell'organizzazione datoriale di appartenenza firmataria della contrattazione collettiva agricola e di almeno una delle sigle sindacali agricole. Resta naturalmente ferma per questa tipologia di imprese la regola generale che è quella di applicare in ogni provincia il relativo contratto di riferimento.

Fatturazione elettronica per l'acquisto dei carburanti dal 1° luglio

La legge di bilancio 2018 ha previsto che dal prossimo 1° luglio 2018, per le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione, venga emessa obbligatoriamente la “**fattura elettronica**”. Tale obbligo verrà esteso dal 1° gennaio 2019 a qualunque cessione di bene o prestazione di servizio.

Le fatture elettroniche dovranno essere trasmesse unicamente attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), secondo le regole tecniche fissate dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Al fine di poter adempiere a tale obbligo, come azienda acquirente di carburante è necessario disporre di uno dei seguenti canali di comunicazione:

- **indirizzo PEC**, posta elettronica certificata;
- **“Codice Destinatario” rilasciato dal SdI**.

Gli unici soggetti non obbligati ad avere un indirizzo PEC o il Codice Destinatario sono coloro che non hanno P.Iva ovvero, i produttori agri-

coli in regime di esonero IVA. Per queste categorie la fattura elettronica sarà messa a disposizione nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate (accessibile con credenziali).

Pertanto, al fine di essere pronti a ricevere eventuali fatture elettroniche per l’acquisto di carburanti, dal prossimo 1° luglio 2018, è necessario comunicare l’indirizzo PEC o il Codice Destinatario al proprio fornitore. In assenza di indicazioni il fornitore utilizzerà l’indirizzo PEC che risulta dal Registro delle Imprese.

Infine è il caso di precisare che sussistono ancora dei dubbi circa l’obbligo della fattura elettronica per l’acquisto di carburante agevolato da parte delle aziende agricole.



12

Bonus verde: alcuni chiarimenti

Com’è noto la Legge Finanziaria del 2018 ha introdotto il “bonus verde”, cioè una nuova detrazione dall’Irpef, pari al 36% delle spese sostenute per la “sistemazione a verde” di aree scoperte private, impianti di irrigazione, realizzazione pozzi, coperture a verde, giardini pensili, nel limite massimo di spesa di € 5.000. Per gli interventi effettuati su parti comuni esterne condominiali, la spesa massima agevolabile è pari a € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo. La detrazione spetta al proprietario/detentore dell’immobile su cui si effettuano gli interventi, che sostiene la spesa; ne possono quindi beneficiare: proprietari, usufruttuari, inquilini, comodatari ecc.

Gli interventi devono essere eseguiti su aree scoperte private di un edificio già esistente, non sono agevolabili le spese in fase di costruzione di un nuovo immobile.

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre specificato che la detrazione riguarda gli interventi straordinari, che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino/area, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente. Possono

essere ricomprese anche le spese di manutenzione e progettazione connesse all’esecuzione di interventi agevolati. La detrazione spetta anche agli “interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo e alla difesa fitosanitaria di alberi secolari o di esemplari arborei di notevole pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale”. Con riferimento alle opere fisse sui giardini pensili, balconi e/o terrazzi, l’Agenzia delle Entrate ha invece specificato che per usufruire dell’agevolazione in argomento: “(...) deve trattarsi, in particolare della realizzazione di fioriere e/o dell’allestimento a verde permanente di balconi e terrazzi, sempre che gli stessi siano riferiti ad un intervento innovativo (...)”. Si ricorda a tal proposito che erano già state escluse dal bonus le piante in vaso, a meno che il loro acquisto non sia compreso in un più generale intervento di “sistemazione a verde” di un intero giardino.

Il pagamento delle spese dovrà essere effettuato tramite strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni. La detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

Incentivi all’assunzione di personale disabile

La Giunta regionale, con la deliberazione n. 626 del 8 maggio 2018 ha previsto di riconoscere un incentivo ai datori di lavoro che nel corso del 2018 hanno assunto disabili, iscritti al collocamento mirato, e/o un contributo ai datori di lavoro in caso di spese sostenute per

l’inserimento e per il mantenimento lavorativo dei disabili mediante l’adattamento del posto di lavoro, l’apprestamento di tecnologie di telelavoro e la rimozione di barriere architettoniche.

Per maggiori info contatta i nostri uffici.